



Regolamentazione delle professioni di

Maestro di sci

Data:

Dicembre 2015

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC¹), i professionisti dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione per la quale sono qualificati nel Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota illustra la regolamentazione svizzera nel settore in oggetto. Per regolamentazione della formazione si intendono tutte le condizioni da soddisfare per poter esercitare l'attività in questione: l'accesso alla professione è possibile solo se il professionista dispone di una formazione specifica definita in base al sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri possono accedere a un'attività regolamentata solo dopo aver ottenuto il riconoscimento delle qualifiche.

Se il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero desidera esercitare un'attività diversa da quelle descritte nella presente nota, può farlo liberamente senza riconoscimento delle qualifiche (professione non regolamentata). In questo caso è il mercato del lavoro a determinare le possibilità di trovare un impiego o di ottenere degli incarichi (lavoratori autonomi).

Le caratteristiche della procedura in caso di prestazione di servizi (e non di stabilimento in Svizzera) sono descritte alla fine della nota.

1. Qual è il campo d'applicazione dell'attività?

Poiché in Svizzera la professione di maestro di sport sulla neve è regolamentata, il titolare di una qualifica professionale conseguita all'estero deve far riconoscere o verificare le proprie qualifiche prima di iniziare la prestazione di servizi, a patto che quest'ultima rientri nelle categorie definite dalla legge.

In virtù del sistema federalistico, in Svizzera ci sono due livelli legislativi: una legge federale disciplina l'insegnamento dello sci fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita, mentre i Cantoni sono liberi di avere la propria legislazione e di regolamentare la professione al di là di quanto prevede il diritto federale.

La professione di maestro di sport sulla neve comprende l'insegnamento a titolo professionale delle seguenti discipline:

¹ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS **0.142.112.681**).

- sci alpino
- sci di fondo
- telemark
- snowboard
- escursioni con le racchette da neve fino al grado di difficoltà WT3²

2. Campo d'applicazione della legislazione federale

La legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio³ e la relativa ordinanza⁴ si applicano su tutto il territorio della Confederazione. Esse prevedono determinati criteri e riservano lo svolgimento di alcune attività alle guide alpine.

a. Criteri

A livello federale l'ordinanza sulle attività a rischio stabilisce i seguenti criteri:

- Tipo di attività: per rientrare nel campo d'applicazione dell'ordinanza ed essere soggetta all'obbligo di dichiarazione, la professione di maestro di sci deve essere esercitata:
 - fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
 - principalmente sul territorio della Confederazione. Pertanto, il passaggio temporaneo sul territorio svizzero di un'escursione che parte e arriva in territorio straniero non costituisce una prestazione di servizi soggetta a dichiarazione preventiva;
 - con un reddito principale o accessorio superiore a 2300 franchi l'anno⁵. Tale reddito deve provenire esclusivamente dall'esercizio dell'attività professionale in questione a scopo pecuniario. Sono esclusi gli introiti derivanti dall'esercizio dell'attività in un contesto associativo o a fini scolastici (club alpino, associazione sportiva, associazione di marciatori, insegnamento in ambito scolastico o universitario).
- Durata dell'attività: fino a dieci giorni per anno civile i prestatori di servizi hanno il diritto di esercitare un'attività a titolo professionale in Svizzera senza autorizzazione (né procedura di dichiarazione preventiva alla SEFRI) a condizione che:
 - non risiedano stabilmente in Svizzera;
 - siano autorizzati a esercitare l'attività in questione a titolo professionale in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.
 - non usufruiscano di una sede fissa in Svizzera.

A partire dall'11° giorno di attività il prestatore di servizi è tenuto a svolgere la procedura di dichiarazione preventiva, che si effettua online sul sito della SEFRI.

Oltre i 90 giorni di attività è obbligatorio avviare una procedura di riconoscimento del diploma presso l'unità competente della SEFRI, mentre il Cantone interessato dovrà rilasciare un'autorizzazione all'esercizio della professione, se le condizioni sono adempite.

² Al di sotto del limite della vegetazione l'attività è libera, a partire dal livello WT4 l'attività è riservata alle guide alpine.

³ Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.91).

⁴ Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio (RS 935.911; di seguito: ordinanza).

⁵ Art. 2 dell'ordinanza sulle attività a rischio.

- Impervietà del terreno: le attività che si svolgono al di sotto del limite della vegetazione non sono regolamentate. Tuttavia, in questi casi chi organizza un'attività a rischio è soggetto a un obbligo di diligenza che gli impone di rinunciare all'attività o di adattarla qualora constati di non avere le competenze necessarie per garantire la sicurezza dei clienti o che il terreno è troppo difficile.

b. Attività riservate esclusivamente alle guide alpine

I maestri di sport sulla neve devono stare attenti a non esercitare attività riservate alle guide alpine. Possono praticare lo sci fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita a condizione che:

- non vengano attraversati ghiacciai e una valutazione globale e razionale della situazione eseguita per il caso concreto riveli, al massimo, un debole rischio di valanghe;
- non sia necessario l'uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde;
- al di sopra del limite della vegetazione l'attività presenti al massimo i seguenti gradi di difficoltà:
 - per le escursioni con gli sci e lo snowboard: «poco difficile» (PD);
 - per le discese fuori pista: «abbastanza difficile» (AD).

La tabella sottostante⁶ permette di determinare quali sono i terreni riservati alle guide alpine. Le tipologie sono designate da diversi colori:

- verde: attività non soggetta alla legislazione federale e quindi non regolamentata, a meno che i Cantoni non prevedano una legislazione integrativa (v. punto 3).
- arancione: attività soggetta a regolamentazione e quindi alla procedura di dichiarazione presso la SEFRI secondo i criteri summenzionati;
- rosso: attività riservata alle guide alpine e quindi vietata a coloro che non sono in possesso del diploma richiesto.

⁶ All. 2 n. 3 dell'ordinanza sulle attività a rischio.

Escursioni	Discese fuori pista	Grado	Inclinazione	Esposizione in caso di caduta	Topografia	Passaggi obbligati in discesa
		F (+)	Fino a 30°	Nessun pericolo di scivolata	Terreno poco ripido e collinoso con pendii aperti	Nessuno
		PD (- +)	> 30°	Principalmente pendii aperti con fasce rocciose corte; ostacoli con possibilità d'aggiramento (necessarie conversioni)	Corti e poco ripidi	
		AD (- +)	> 35°	Pericolo di scivolata più lunghe, in cui è ancora possibile frenare la scivolata (pericolo d'infortunio)	Brevi fasce rocciose senza possibilità d'aggiramento, ostacoli in terreno moderatamente ripido richiedono buona padronanza degli sci (conversioni sicure necessarie)	Corti ma ripidi
		D (- +)	> 40°	Lunghe scivolata che a volte finiscono con fasce rocciose (pericolo di morte)	Pendii ripidi senza possibilità d'aggiramento, la presenza di numerosi ostacoli richiede una tecnica solida e sicurezza con gli sci	Lunghi e ripidi. Curve a corto raggio ancora possibili per sciatori esperti
		MD (- +)	> 45°	Scivolata che finiscono con fasce rocciose (pericolo di morte)	Terreno generalmente molto ripido per lunghi tratti. Spesso intercalato da fasce rocciose; numerosi ostacoli che si susseguono a breve distanza	Lunghi e molto ripidi. Necessario scendere in derapata o mediante salti
		ED (- +)	> 50°	Pendii estremamente ripidi o canali; nessuna possibilità di riposo durante la discesa	Lunghi e molto ripidi, con fasce rocciose, possibile solo derapare o saltare	
		EX	> 55°	Pareti eccezionalmente ripide e canali	Eventualmente ci si deve calare con la corda per superare fasce rocciose	

Le escursioni con gli sci di difficoltà F e PD al di sopra del limite della vegetazione sono regolamentate e necessitano di una dichiarazione preliminare presso la SEFRI secondo i criteri summenzionati. Le discese fuori pista delle categorie PD e AD sono soggette alle stesse regole.

I gradi di difficoltà AD (categoria escursioni) e D (categoria discese fuori pista) e superiori sono riservati esclusivamente alle guide alpine. Pertanto, i maestri di sport sulla neve non possono esercitare attività commerciali sui terreni appartenenti a queste categorie.

3. Campo d'applicazione delle leggi cantonali

a. Situazione legislativa

In alcuni Cantoni devono essere rispettate alcune norme supplementari.

Le leggi in vigore nei Cantoni di Vaud⁷, Vallese⁸ e dei Grigioni⁹, nonché nel Cantone del Giura¹⁰ disciplinano in maniera specifica l'attività di maestro di sport sulla neve nei casi in cui viene esercitata nelle discese servite dagli impianti di risalita. Di conseguenza, l'attività è soggetta sia a un regime di autorizzazione sia al rispetto di determinati requisiti.

Al contrario, dopo l'entrata in vigore dalla legge federale sulle attività a rischio, alcuni Cantoni hanno adeguato la propria legislazione inserendo semplicemente dei rinvii alla legge. Si tratta dei Cantoni di Glarona¹¹ e Uri¹², mentre altri come Obvaldo¹³, Svitto¹⁴, Zugo¹⁵ e Zurigo¹⁶ forniscono informazioni specifiche online basate sulla legge federale.

b. Legislazione integrativa nei Cantoni di Vaud, Giura, Vallese e dei Grigioni

Nel **Cantone di Vaud** il campo d'applicazione della legislazione cantonale è stato modificato. Dal 1° novembre 2014 oltre alle attività contemplate dalla legge federale sulle attività a rischio, il Cantone disciplina interamente l'insegnamento degli sport sulla neve riservato ai minorenni (meno di 18 anni compiuti) e la gestione di un'impresa o di una scuola che organizza tali attività. Di conseguenza, tutti i maestri di sport sulla neve che insegnano ai minorenni in qualità di prestatori di servizi devono effettuare la dichiarazione preliminare presso la SEFRI, anche se rientrano nell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita.

Nel Cantone di Vaud i maestri di sport sulla neve (il cui livello di qualifica richiesta varia se insegnano a titolo dipendente o indipendente¹⁷) non devono essere iscritti nel casellario giudiziale per fatti contro l'integrità fisica o sessuale dei minori e devono seguire una formazione continua ogni due anni. Per gestire una scuola di sport sulla neve il direttore deve ottenere un'autorizzazione (valida due anni) e aver seguito una formazione ad hoc presso *Swiss Snowsports* o presso l'Associazione svizzera delle scuole di snowboard e, al pari dei maestri di sport sulla neve, non essere iscritto al casellario giudiziale per i fatti summenzionati. Il livello di formazione richiesto è il seguente: oltre ai moduli fuori pista ed escursionismo (VT) e turismo e legge (TR), occorrono due stage pluridisciplinari di 40 giorni l'uno (P1 e P2) e la padronanza di un secondo attrezzo per l'insegnamento ai principianti (ZG).

Nel **Cantone del Giura** l'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato al possesso di una patente conseguita dopo l'esame di fine corso. Questa patente deve essere rinnovata ogni anno fre-

⁷ Loi sur l'exercice des activités économiques (LEAE; RSV 930.01).

⁸ Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (LGAR ; RSVs 935.2).

⁹ Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen (Bündner Rechtsbuch 947.100) und Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen (Bündner Rechtsbuch 947.200).

¹⁰ Ordonnance concernant l'enseignement du ski dans le canton du Jura (RSJu 935.221).

¹¹ Gesetz über die Handels- und Gewerbetätigkeiten, art. 10 (GS IX/B/25/1).

¹² Einführungsreglement zum Bundesgesetz über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten (Risikoaktivitätenreglement, RiskR) (Urner Rechtsbuch 70.2322).

¹³ http://www.ow.ch/de/verwaltung/dienstleistungen/welcome.php?dienst_id=4105

¹⁴ http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d29130/d1592/p27918.cfm

¹⁵ <http://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-wirtschaft-und-arbeit/risikoaktivitaeten>

¹⁶ <http://www.awa.zh.ch/internet/volkswirtschaftsdirektion/awa/de/arbeitsbedingungen/gewerbebewilligungen1/risikoaktivitaeten.html>

¹⁷ Règlement sur les sports de neige et de randonnée, art. 10 (RSV 935.25.21).

quantando un corso di ripetizione di due giorni. Anche l'attività di assistente maestro di sci è regolamentata: dopo aver superato l'esame del corso preparatorio entro due anni dalla fine del corso, gli assistenti possono insegnare sotto la responsabilità del direttore di una scuola di sci.

Nel **Cantone del Vallese** il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di maestro di sport sulla neve nelle zone sciistiche è subordinato alla frequentazione di un corso di formazione di base (brevetto federale di maestro di sport sulla neve, istruttore +VT +TR¹⁸ *Swiss Snowsports* o istruttore SSBS) e alla presentazione di garanzie sul rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione federale.

Nel **Cantone dei Grigioni** per l'insegnamento e l'esercizio degli sport sulla neve nell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita (con retribuzione diretta o indiretta) occorre una formazione di guida alpina, maestro di sport sulla neve o una formazione equivalente. Oltre alle attività summenzionate, il Cantone dei Grigioni disciplina il monosci skwal. L'esercizio della professione è accessibile anche alle guide alpine. È necessaria l'autorizzazione cantonale per ogni attività di accompagnamento e insegnamento con attrezzatura da sport sulla neve, anche sulle piste messe in sicurezza o sulle piste da fondo¹⁹.

4. Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla Direttiva 2005/36/CE²⁰ e dalla LDPS²¹. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**²².

Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi **devono notificarlo anche alla Segreteria di Stato della migrazione** (www.bfm.admin.ch > Procedura di notifica CH-UE/AELS) e *seguire la procedura di notifica per le attività lucrative di breve durata*: <https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do>. Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipulazione di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile) effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per chi volesse saperne di più, sul sito Internet della SEFRI è disponibile una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

¹⁸ Si veda lo schema relativo alla formazione:
http://www.snowsports.ch/fileadmin/autoren/files/education/ausfuehrungsbestimmung_schneesportlehrausbildung_de.pdf.

¹⁹ Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über das Berg- und Schneesportwesen, art. 3 cpv. 1 lett. g (RS/GR 947.200).

²⁰ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

²¹ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS 935.01.

²² <http://www.sbf.admin.ch/diploma/02023/index.html?lang=it>.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche. Queste persone devono far riconoscere le proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.